

-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE-----

-----"Creativamente"-----

Titolo I - Costituzione e scopi-----

Art.1 - Denominazione-sede-durata-----

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Creativamente", di seguito indicata come "Associazione".-----

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) in Via Pescarmona n. 16.-----

3. Essa opera nel territorio della provincia di Asti e di Torino.-----

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.-----

5. L'Associazione ha durata illimitata.-----

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"-----

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Creativamente ETS" oppure "Creativamente ente del Terzo settore".-----

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare tale indicazione o acronimo negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi-----

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.-----

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale quali:-----

a) Organizzare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e di promozione e diffusione della cultura-----

b) Promuovere l'inclusione sociale tramite spazi condivisi dotati di connessione internet e adatti al lavoro o studio;-----

c) Aiutare i soci nella realizzazione di start up e progetti lavorativi tramite un contributo pubblicitario all'interno dell'Associazione;-----

d) Promuovere attività extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo come aiuto compiti e doposcuola per bambini e ragazzi;-----

e) Promuovere educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, e attività culturali con finalità educativa.-----

f) Allietare i soci tramite il gioco "escape room";-----

g) Promuovere attività ricreative e di condivisione sociale in orario serale come gioco da tavolo, serate a tema ed eventi;-----

Art.4 - Attività-----

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:-----

- a) Acquistare ed eventualmente inviare beni, come ad esempio libri, tablet e ogni altro tipo di bene necessario per aiutare l'integrazione e lo studio,-----
- b) Fornire servizi di varia natura necessari al raggiungimento degli scopi dell'associazione;-----
- c) Aprire conti correnti e stipulare mutui, finanziamenti e simili;-----
- d) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata purché coerente con le finalità istituzionali.-----

2. L'Associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi, per finanziare le proprie attività, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi. Potrà quindi ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da parte di Enti pubblici e privati, svolgere attività di tipo economico e finanziario come raccogliere contributi pubblicitari, organizzare manifestazioni, convegni e corsi, anche pubblicizzati attraverso siti internet, social media e altri sistemi.-----

Titolo II - Norme sul rapporto associativo-----

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno-----

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.-----

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.-----

Art.6 - Associati-----

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici rappresentati dal rispettivo Presidente i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.-----

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.-----

Art.7 - Procedura di ammissione-----

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo deputato a decidere sull'ammissione, precisando il suo impegno ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.-----

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30(trenta) giorni dalla presentazione della domanda comunicando entro 30(trenta) giorni dalla data della deliberazione. In caso di approvazione egli è iscritto nel libro degli associati oppure è garantito il diritto al contraddittorio (art. 8, c.1, lettera d presente Statuto) in caso di rigetto.-----

4. Le domande di ammissione di soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti e ne risponde per tutte le obbligazioni.-----

Art.8 - Diritti e doveri degli associati-----

1. Gli associati hanno il diritto di:-----

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, e di elettorato attivo e

passivo;-----

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;-----

c) esaminare i libri sociali presentando espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro 15 (quindici) giorni. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.-----

d) Diritto al contraddittorio: Ogni associato o associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30(trenta) giorni dal ricevimento delle comunicazioni di rigetto o cessazione del rapporto associativo, mediante istanza al Consiglio Direttivo tramite raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30(trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e all'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.-----

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati in regola con il versamento della quota associativa fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati.-----

3. Gli associati hanno il dovere di:-----

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, i beni e i rapporti tra i soci e tra gli organi sociali;-----

b) rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

c) versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.-----

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo-----

1. La qualità di associato si perde per:-----

a) recesso volontario con effetto immediato, presentabile in ogni momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.-----

b) mancato pagamento della quota associativa entro 180(centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.-----

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:-----

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;-----

b) violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;-----

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.-----

3. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30(trenta) giorni dalla data della deliberazione. All'associato escluso è garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.-----

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-----

Titolo III - Norme sul volontariato-----

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato-----

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.-----

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo ma possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.-----

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

Titolo IV - Personale-----

Art.11 – Personale retribuito-----

1- L'associazione può avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 11/2017 e successive modifiche.-----

2- I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.-----

Titolo V - Organi sociali-----

Art.12 - Organi dell'Associazione-----

1. Sono organi dell'Associazione:-----

a) l'Assemblea dei soci: l'organo sovrano dell'Associazione.-----

b) Consiglio Direttivo: l'organo amministrativo dell'Associazione-----

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.-----

Art.13 - L'Assemblea dei soci: composizione e modalità di convocazione.-----

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.-----

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, ammessa una sola sottoscritta e firmata.-----

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Può essere inoltre convocata entro 60(sessanta) giorni dalla richiesta motivata di:-----

a) maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;-----

b) almeno 1/5(un quinto) degli associati.-----

4. L'avviso della convocazione deve pervenire agli associati tramite email o affissione in sede almeno 8(otto) giorni prima della data della riunione, deve indicare il luogo, gli argomenti all'ordine del giorno e il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.-----

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di

riunione assembleare.-----

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, successivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.-----

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum-----

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:-----

a) approvare il bilancio di esercizio;-----

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;

c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;-----

d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;-----

e) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti;-----

f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.-----

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.-----

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.-----

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum-----

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:-----

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;-----

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione dell'Associazione.-----

2. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4(tre quarti) degli associati.-----

3. Per ogni altra delibera, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4(tre quarti) degli associati e delibera con maggioranza di voti favorevoli; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto-----

1. Ciascun associato maggiorenne e in regola con il versamento della quota associativa ha diritto ad un solo voto.-----

2. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.-----

3. Per l'elezione delle cariche sociali, e nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.-----

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica-----

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri che può variare da 3(tre) a 7(sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.-----

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica,

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

3. I Consiglieri durano in carica 3(tre) anni e sono rieleggibili tramite Assemblea convocata dal Presidente almeno 30(trenta) giorni prima della scadenza del mandato.-----

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto-----

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3(un terzo) dei Consiglieri.-----

2. L'avviso scritto, deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.-----

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.-----

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, da altro Consigliere.-----

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei Consiglieri, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.-----

6. Le votazioni si terranno con voto palese o a scrutinio segreto nei casi riguardanti le persone.-----

7. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal

Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.-----

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo-----

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:-----

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività-----
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;-----
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;-----
- e) redigere regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione
- f) decidere l'importo della quota associativa annuale-----
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;-----
- h) adottare tutte le altre misure necessarie alla gestione e al funzionamento dell'Associazione.-----

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica-----

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio ed è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.-----

2. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione e si perde per dimissioni mediante comunicazione scritta.-----

3. Il Presidente ha il compito di:-----

- a) firmare atti e documenti che impegnano l'Associazione nei riguardi

degli associati o terzi;-----

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;-----

c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.-----

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio

Direttivo-----

1. La carica di Consigliere si perde per:-----

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;-----

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione o degli associati;-----

c) perdita della qualità di associato-----

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico il Consiglio Direttivo e il Presidente provvedono alla sostituzione convocando l'Assemblea ordinaria entro 30(trenta) giorni.-----

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.-----

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30(trenta) giorni dalla cessazione, per una nuova elezione.-----

Art.22 - Responsabilità degli organi sociali-----

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.-----

2. I Consiglieri e i direttori generali rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.-----

Titolo VI - I libri sociali-----

Art.23 - Libri sociali e registri-----

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:-----

a) il libro degli associati;-----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;-----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.---

d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

Titolo VII - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio-----

Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro-----

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a qualunque soggetto.-----

Art.25 - Risorse economiche-----

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:-----

a) quote associative;-----

b) contributi pubblici e privati;-----

c) donazioni e lasciti testamentari;-----

d) rendite patrimoniali;-----

e) attività di raccolta fondi;-----

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e attività diverse ex art.6

Codice del Terzo settore;-----

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e

di altre norme competenti.-----

Art.26 - Bilancio di esercizio-----

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e alla fine di esso, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio di esercizio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura esercizio.----

2. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede negli 8(otto) giorni che precedono l'Assemblea per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.-----

Titolo VIII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio-----

Art.27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio-----

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4(tre quarti) degli associati, sia in prima

che in seconda convocazione.-----

2. L'Assemblea nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.-----

Titolo IX - Disposizioni finali-----

Art.28 - Norme di rinvio-----

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.-----